

LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

Con il supporto di



DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA
SCHOOL OF LAW

ISSN 2612-2103

Rivista classificata scientifica per il settore IUS 17 da Anvur



NUMERO 4 \ 2022

- La procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali: il controverso ambito di operatività, gli auspici correttivi e le attese deluse dalla riforma Cartabia di G. AMARELLI
- Gli obblighi di bonifica e diripristino ambientale. I soggetti e le responsabilità omissive di A. DI LANDRO
- La nuova disciplina dell'improcedibilità. Le incoerenze applicative e le irragionevoli disparità di trattamento in materia di reati ambientali e reati associativi connessi di G. MONFERINI
- La prima sentenza di merito sul disastro ambientale. Un inaspettato caso di incendio disastroso per l'ambiente di C. RUGA RIVA
- Lottizzazione abusiva e confisca. Tra risalenti criticità e prospettive future di G. NUARA
- Osservatori (normativa, dottrina, giurisprudenza)



**LA NUOVA DISCIPLINA DELL'IMPROCEDIBILITÀ. LE INCOERENZE APPLICATIVE
E LE IRRAGIONEVOLI DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN MATERIA DI REATI
AMBIENTALI E REATI ASSOCIATIVI CONNESSI.**

**THE NEW RULES ON PROCEDURAL INADMISSIBILITY. INCONSISTENCIES IN
THEIR IMPLEMENTATION AND UNREASONABLE DISPARITIES OF TREATMENT IN
THE FIELD OF ENVIRONMENTAL CRIMES AND RELATED CONSPIRACY CRIMES.**

di Giulio MONFERINI

Abstract. L'articolo compie una breve ricostruzione delle possibili sorti che subiranno nei prossimi anni i processi dopo l'entrata in vigore della legge n. 134/2021 sull'improcedibilità, evidenziando la sovrabbondante pluralità di regimi transitori, le scelte del legislatore contraddittorie e prive di razionalità per casi analoghi. L'incoerenza appare particolarmente evidente nell'analisi del trattamento processuale riservato ai reati ambientali più gravi e ai reati associativi connessi

Abstract. The article briefly describes the possible outcomes of criminal proceedings after the entry into force of Law n. 134/2021 reform on procedural inadmissibility, emphasizing the overabundance of intertemporal regulations, the contradictory choices of the lawmaker and their lack of rationality when applied to similar cases. The inconsistency emerges with singular blatancy in analysing how the new procedural rule impacts on environmental crimes and related conspiracy crimes.

Parole chiave: improcedibilità, impugnazione, diritto transitorio, deroga, proroga, estinzione del reato, prescrizione, ecodelitto, traffico di rifiuti, associazione per delinquere, reati contravvenzionali, irrazionalità

Key words: procedural inadmissibility, means of appeal, intertemporal regulation, derogation, delay, extinction of the offence, time-bar, environmental crime, waste trafficking; conspiracy, misdemeanours, irrationality



SOMMARIO: 1. Il nuovo istituto dell'improcedibilità: scelta contraddittoria e portatrice di incertezza - 2. L'inquadramento normativo: il groviglio delle discipline per fatti analoghi nel diritto intertemporale - 3. L'ulteriore complicazione delle deroghe e delle proroghe - 4. La prospettazione di conseguenze applicative assurde e irrazionali: il caso dei delitti ambientali e dei delitti associativi connessi.

1- Il nuovo istituto dell'improcedibilità: scelta contraddittoria e portatrice di incertezza.

La legge 27 settembre 2021, n. 134 ha di recente rimesso mano alla disciplina della prescrizione introdotta dalla cosiddetta riforma Bonafede, non già abrogandola o modificandola ma introducendo il nuovo istituto della improcedibilità nei successivi gradi di giudizio. Le novità comportano conseguenze rilevanti anche in materia di delitti ambientali, quali il traffico di rifiuti, gli ecodelitti di danno e l'eventuale delitto associativo connesso.¹

Merita quindi svolgere una breve sintesi del quadro normativo generale che è derivato dalla riforma, per poi analizzare alcune storture applicative che ne potrebbero derivare con riferimento ai reati di interesse².

Il nuovo assetto combina insieme la disciplina sull'estinzione del reato per intervenuto decorso del tempo (prescrizione) con un nuovo istituto ibrido, dal contenuto apparentemente processuale, quale quello della improcedibilità del reato. La novità lascia frastornati perché il testo si presenta oscuro, già di difficile comprensione per i tecnici, ma diventa una formula contorta e criptica per il cittadino comune. Si tratta di un caso veramente patologico di inintelligibilità della

1 GALANTI, *Prescrizione e improcedibilità del delitto di attività organizzata per il traffico di rifiuti*, in *Cassazione Penale*, 5, 2022, p. 1978 – 1989; NEGRI, *Dell'improcedibilità temporale. Pregi e difetti*, in *sistemapenale.it*, 2/2022; CANZIO, *Il modello "Cartabia". organizzazione giudiziaria, prescrizione del reato, improcedibilità*, in *sistemapenale.it*, 14 febbraio 2022.

2 Si veda in generale sull'argomento un primo lavoro di ricostruzione storica e sistematica dell'istituto della prescrizione e del correlato nuovo istituto dell'improcedibilità curato da ROMANO e MARANDOLA, *La riforma Cartabia. La prescrizione, l'improcedibilità e le altre norme immediatamente precettive*, Pisa, 2021, in particolare nel testo, MARANDOLA, *Gli incerti orizzonti dell'improcedibilità per decorrenza dei termini ragionevoli nei giudizi d'impugnazione*, p. 55- 92.



legge, pur venendo enunciati principi generali che dovrebbero essere conosciuti e capiti da tutti. Senza entrare nel dettaglio sul merito della scelta del legislatore si deve prendere atto della consapevole volontà di porre nel nulla un gran numero di processi, e tutti i relativi costi sostenuti dallo Stato per celebrarli, sulla mera constatazione di essere stati i giudici troppo lenti nel percorrere un passaggio processuale (non quindi troppo lunghi in senso assoluto), successivo al giudizio di merito di primo grado, senza in alcun modo incidere sulle cause di tali lungaggini e senza valutare se per caso quei tempi dettati dalla nuova regola non siano per molte vicende processuali del tutto incompatibili. Si deve anche prendere atto che per prevenire le sicure polemiche che deriveranno dalla concreta applicazione della riforma, è stata introdotta una disciplina di proroga dei termini di improcedibilità, non solo fondata su regole produttrici di ulteriore incertezza nel diritto, ma anche foriera di ulteriori discriminazioni, incoerenze e scelte di valore del tutto incomprensibili e in controtendenza con il comune sentire rispetto alla gradazione dei beni da tutelare.

Quanto a una prima incertezza del diritto va osservato che la proroga del termine di improcedibilità è rimessa alla discrezionalità di ciascun giudice sulla scorta di criteri del tutto generici, che facilmente fanno prevedere decisioni contraddittorie a seconda delle posizioni più o meno rigoristiche o più o meno lassistiche dell'organo giudicante, così da ingenerare nel cittadino la convinzione che la condanna finale o l'improcedibilità derivino dalla cattiva sorte per essere capitati davanti a una corte inflessibile o dalla fortuna di essere capitati davanti a un collegio benevolo.

Quanto a una seconda incertezza applicativa va rimarcato come il ricorso per cassazione contro la decisione del giudice d'appello che concede la proroga del termine, a sua volta comporta che il giudice di legittimità dovrà riempire di contenuto concetti elastici e indefiniti e produrrà inevitabilmente altre soluzioni contraddittorie e difformi per casi identici.

Non si può non sottolineare la ineluttabile confusione, indeterminatezza, disparità di trattamento che da tutto ciò ne deriverà.

Quanto alle scelte, come detto, foriere di situazioni incoerenti e discriminatorie, e di priorità selettive dei beni da tutelare che contrastano con il comune sentire, basta solo far notare come da una parte si avranno reati bagatellari i cui tempi processuali verranno allungati a dismisura e dall'altra delitti di assoluta gravità, fra cui si possono annoverare non solo reati gravi contro la



persona ma anche gravi delitti ambientali di danno e di traffico di rifiuti posti in essere anche nelle forme associate destinati a vanificarsi secondo tempistiche del tutto irrazionali.

Quanto alle incoerenze e irrazionalità si possono tuttavia già da ora evidenziare alcune conseguenze assurde che la disciplina già in vigore è in grado di produrre nei processi in via di svolgimento nei prossimi mesi, per quanto riguarda i reati ambientali. Si potrebbe facilmente in concreto arrivare al paradosso, come di seguito sarà esemplificato, che il mancato rispetto della scansione temporale imposta vanifichi gravi delitti ambientali con la tagliola della improcedibilità in un tempo anche più breve di quello prevista con l'attuale disciplina della prescrizione per un reato contravvenzionale punibile con una ammenda.³

Partiamo dal quadro normativo riformato dalla legge 27 settembre 2021, n. 134.

2- L'inquadramento normativo: il groviglio delle discipline per fatti analoghi nel diritto intertemporale.

Il nuovo art. 161-*bis* del cod.pen. (cessazione del corso della prescrizione) stabilisce solennemente che il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronuncia definitiva di annullamento.

Questo significa banalmente che invece di imporre più stringenti limiti temporali all'accertamento processuale di primo grado, quello più delicato ove le prove devono essere effettivamente assunte, per esso i tempi possono allungarsi a dismisura fino al tempo massimo stabilito per la prescrizione, concedibile senza alcuna sanzione di tipo processuale o sostanziale. Se prima della riforma sulla prescrizione entro sette anni e mezzo un delitto con pena edittale nel massimo non superiore a sei anni doveva essere giudicato fino in Cassazione, ora è sufficiente che in quel tempo arrivi la sentenza di primo grado. Può però darsi, e in molti tribunali questo avviene, che il processo si svolga in primo grado celermente e in tempi ragionevoli, con largo anticipo

³ MACRÌ, *Legge Cartabia, la riforma del processo penale: una analisi*, in *leurispes.it*, 11/2021, ad un primo commento l'autore sottolinea già il concreto rischio di esiti processuali paradossali e opposti per situazioni analoghe.



rispetto ai termini massimi, e tuttavia rimane l'incognita della durata delle impugnazioni nelle fasi successive di giudizio, che potrebbero travolgere anche un processo di primo grado tempestivamente celebrato, se nei gradi successivi non si rispettano le tempistiche stringenti della riforma "Cartabia".

La norma sulla prescrizione fino al primo grado si applica ai reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020. E solo per questi reati trova applicazione la nuova disciplina dettata dall'art. 344-bis cod.proc.pen., in tema di improcedibilità dell'azione penale per eccessiva durata dei giudizi di impugnazione.

Quindi a seguito della riforma il processo di primo grado e la fase delle indagini vengono dilatati nel loro massimo tempo utile per la prescrizione (si possono fare indagini integrative anche durante il processo di primo grado). Le impugnazioni diventano invece repentinamente costrette a osservare tempistiche stringenti a pena di improcedibilità. Quasi a dire: ci siamo tanto dati da fare in primo grado, ma ora o si fa tutto in fretta o si butta via tutto lo sforzo fatto.

Le regole sembrano essere di natura processuale e non sostanziale ad un primo scrutinio della Corte Costituzionale, con conseguente irretroattività della disciplina più favorevole anche ai fatti commessi prima del 1 gennaio 2020⁴.

La nuova legge disciplina il diritto transitorio⁵ e detta per i processi un diverso regime a seconda del tempo di commissione del reato, ma con effetti potenzialmente irrazionali e disparità di

4 Si veda Cass. Sez. 5, n. 334 del 10/1/2022 (dep. 5/11/2021), Pizzorulli, Rv. 282419, che ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dei co. 2 e 3 dell'art. 2 della l. n. 134 del 2021, per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all'art. 344-bis c.p.p., prospettate per violazione degli artt. 3 e 117 Cost, escludendo la natura sostanziale della disciplina e ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, co. 2 e 3, della suddetta legge, in relazione agli artt. 3 e 117 Cost. nella parte in cui, limitandone l'applicazione ai soli reati commessi dopo il primo gennaio 2020, si pone in contrasto con il principio del "favor rei", trattandosi di istituto avente natura processuale e, pertanto, soggetto al principio "tempus regit actum", non operando così per i reati commessi antecedentemente al primo gennaio 2020. In senso conforme anche Cass. sez. 7, n. 43883 del 26/11/2021 (dep. 19/11/2021) Cusmà. Per un commento sistematico che riflette anche sulla natura processuale della disciplina si veda LEO, *Prescrizione e improcedibilità: problematiche di diritto intertemporale alla luce della giurisprudenza costituzionale*, in *sistemapenale.it*, marzo 2022 e dello stesso autore DE FEO, *Corte di cassazione sull'istituto dell'improcedibilità di cui all'art. 344 bis c.p.p., recentemente introdotto con la c.d. riforma Cartabia*, in *diritto.it* 2021; MOLINO, *Riforma "Cartabia": non viola la Costituzione il regime transitorio della nuova improcedibilità del processo*, in *Altalex.it* 2021, in cui l'autore prendendo ad esempio di confronto le pronunce della Corte Costituzionale sulla legge "spazzacorrotti" (nel 2020) e sulla legge ex Cirielli (nel 2006), sottolinea la natura squisitamente processuale del nuovo istituto dell'improcedibilità.

5 Per una ricostruzione del diritto transitorio si veda NAPPI, *Appunti sulla disciplina dell'improcedibilità per irragionevole durata dei giudizi di impugnazione*, in *Questionegiustizia.it*, n. 4/2021;



trattamento schizofreniche.⁶

Una prima diversificazione di disciplina si incontra fra i processi per reati commessi prima e quelli commessi dopo: tutti i fatti commessi prima del 1 gennaio 2020 seguono le regole generali della prescrizione previgente, con possibile declaratoria di prescrizione nei successivi gradi di giudizio; tutti i fatti commessi dopo seguono non solo la disciplina della prescrizione dilatata fino alla sentenza di primo grado, ma recepiscono anche la disciplina della improcedibilità nei successivi gradi di impugnazione. Sul punto osserva nel suo parere il Consiglio Superiore della Magistratura: “Il corso della prescrizione cessa con la sentenza di primo grado; ma, dopo un intervallo temporale breve (novanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione), iniziano a decorrere altri termini, uguali per tutti i reati (salva la possibilità di proroga per alcuni), entro i quali devono essere conclusi i giudizi di impugnazione, pena l'improcedibilità dell'azione”.⁷

Una seconda distinzione riguarda l'ambito applicativo della improcedibilità nei processi per i fatti commessi dopo, per i quali sono declinate tre diverse discipline.

1- I processi commessi dopo, ma con impugnazione fatta prima del 2024. Una prima distinzione di disciplina viene introdotta dal diritto transitorio, che allunga i termini della improcedibilità fino al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 578 co. 5 cod.proc.pen. nella sua nuova formulazione, per i procedimenti che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020, se l'impugnazione è proposta entro il 31 dicembre 2024. In questi casi i termini previsti dall'art. 344-bis co. 1 e art. 344-bis co. 2 cod.proc.pen. sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione.

Quindi in questo primo scenario i termini massimi per arrivare a una sentenza di condanna diventano: un termine uguale o inferiore a cinque anni fino al primo grado (dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2024) più quattro anni e sei mesi per gli altri due gradi di giudizio, sommati fra loro.

2- Anche il diritto transitorio ha un'ulteriore variante di disciplina se alla data di entrata in vigore della l. 27 settembre 2021, n. 134 (19 ottobre 2021), gli atti del procedimento sono già

6 Sull'argomento con posizioni contrapposte si veda AMENDOLA, *Riforma Cartabia, i reati ambientali non esistono*, in “*Il Fatto Quotidiano*”, 8 ottobre 2021, Numero 26 – novembre 2021; VERGINE, *A proposito di prescrizione, improcedibilità e delitti ambientali, leggendo il contributo di G. Amendola*, in *RGAonline.it*, novembre 2021.

7 Consiglio Superiore della Magistratura, delibera 19/PP/2020 - Disegno di Legge AC n. 2435: Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello. - Disposizioni in materia di prescrizione e di improcedibilità dell'azione penale. (delibera 29 luglio 2021).



pervenuti al giudice dell'appello o alla Corte di cassazione, ossia se è già stata depositata e trasmessa l'impugnazione presentata. In tale caso si applicano comunque i più brevi termini previsti dall'art. 344-*bis* co. 1 e art. 344-*bis* co. 2 cod.proc.pen., sebbene con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge (co. 4).

Quindi in questo secondo scenario i termini per arrivare a una sentenza definitiva di condanna diventano: un tempo per la sentenza di primo grado di poco più di un anno e dieci mesi (dal 1 gennaio 2020 al 19 ottobre 2021), tempo notevolmente inferiore al termine massimo di prescrizione previsto dalla normativa vigente, a cui aggiungere altri tre anni per gli altri gradi di giudizio, decorrenti dalla data di entrata in vigore della nuova legge (19 ottobre 2021), per quelli pendenti in appello e in anno dalla medesima data per quelli pendenti in Cassazione.

3- Infine vi è il caso ordinario, una volta entrata a regime la riforma (se mai succederà) ossia le impugnazioni presentate dopo il 31 dicembre 2024 avverso sentenze per fatti commessi dopo il primo gennaio 2020.

In questo terzo scenario i termini per arrivare a una sentenza di condanna diventano: il termine massimo di prescrizione fino al primo grado più tre anni per gli altri gradi di giudizio.

A tutti i termini variamente individuati devono peraltro aggiungersi ulteriori 90 giorni ai sensi dell'art. 344-*bis* co. 3 cod.proc.pen. decorrenti dal termine stabilito per il deposito della motivazione della sentenza, si legge in fatti che *“I termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, per il deposito della motivazione della sentenza”*.

3 - L'ulteriore complicazione delle deroghe e delle proroghe

A fronte di questa casistica ordinaria seppure variegata, devono poi essere messe in conto le discipline derogatorie e di proroga dei termini di improcedibilità previsti dall'art. 344-*bis* co. 4 cod.



proc. pen. Queste proroghe e deroghe sono di tre tipi.⁸

1. Proroga di ordine generale afferente a tutte le tipologie di reato in procedimenti che abbiano le seguenti caratteristiche: quando il giudizio di impugnazione è particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare (344-bis co. 4 prima parte cod. proc. pen). Sarà il giudice dell'impugnazione, che procede, a decidere, sulla scorta di una serie di parametri del tutto opinabili e di difficile verifica a posteriori, ulteriormente complicati dal fatto che il numero dei soggetti del processo non necessariamente coincide con il numero dei concorrenti nel medesimo reato e sia rivelatore sintomatico di complessità o piuttosto di una scelta della pubblica accusa di formulare in un unico procedimento diverse imputazioni a carico di molti imputati⁹.

In questo caso verrà aggiunto con decreto motivato dal giudice un anno per l'appello e sei mesi per la Cassazione (ciascuno dei provvedimenti impugnabili in cassazione, con buona pace per la ragionevole durata del processo, per la certezza e uniformità delle decisioni).

2. Deroga e proroga speciale, senza limiti temporali finali, dell'allungamento dei termini. La proroga del termine, infatti, in deroga alla regola generale, può essere reiterata senza limiti, purchè persistano le condizioni di particolare complessità, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, ma solo con riguardo a talune tipologie di reati. La deroga speciale prevede una elencazione di reati, ovviamente non coordinata con le altre varie elencazioni di reati gravi che si ritrovano nel codice di procedura penale. Non è coordinata infatti con la disciplina delle competenze della Direzione Distrettuale Antimafia (art. 51 co. 3-bis cod.proc.pen.), né è coordinata con le tipologie di reati previsti dall'art. 407 co. 2 lett. a) cod.proc. pen.) c.p.p., né con quelli per cui è previsto l'arresto

8 Ufficio del Massimario, *Relazione su novità normativa, La legge 27 settembre 2021, n. 134. Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, Rel.60/21 del 3 novembre 2021, par. 11 e ss.

9 Si riporta per esteso il giudizio dell'Ufficio del Massimario, nella relazione citata, par. 11.1 p. 23. *“In definitiva, quindi, pare fondato il timore che il parametro di valutazione della complessità del procedimento non sia stato calibrato sulla base di indici realmente idonei a garantire un'omogeneità di giudizio, con la conseguenza che la proroga dei termini per l'improcedibilità risulterà soggetta a giudizi dall'esito tutt'altro che preventivabile. A ciò occorre aggiungere che la complessità del procedimento, ove determinata dal cumulo soggettivo, finisce per essere un elemento che va ad aggravare notevolmente la posizione di quei coimputati rispetto ai quali la scelta di procedere al processo cumulativo è frutto di una insindacabile decisione dell'organo dell'accusa che, indirettamente, pone i presupposti per la successiva proroga dei termini di improcedibilità. Per esemplificare, un soggetto sarà sottoposto ad un regime più o meno favorevole di durata del processo, sol perché la sua posizione è stata trattata autonomamente (il che fa venir meno la complessità per il numero delle parti), piuttosto che in un processo soggettivamente cumulativo”*.



obbligatorio in flagranza (art. 380 cod. proc.pen.), ma consiste in un elenco autonomo e distinto, stabilito per ragioni verosimilmente dovute a una presunzione di complessità del processo per talune tipologie di reato, che ignora del tutto la realtà complessa di altre tipologie di reato, quali ad esempio, per quanto qui interessa, i delitti di natura ambientale anche quelli commessi in forma associata.

Questo è l'elenco (art. 344-bis cod. proc. pen. co. 4 seconda parte): *“per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, per i delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 306, secondo comma, 416-bis, 416-ter, 609- bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, 609-quater e 609octies del codice penale, nonché per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale e per il delitto di cui all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309”*.

Rimane il dubbio di capire perché di volta in volta alla scadenza del termine concesso, il giudice debba ribadire tale presupposto, che difficilmente potrebbe venire meno da una proroga all'altra, e consentire ogni volta il ricorso in cassazione, che potrebbe avere un senso solo per rilevare negligenti omissioni e inerzie rilevanti dal punto di vista disciplinare, ma che di fatto renderà il processo condizionato a infinite impugnazioni in corso di svolgimento. Si noti ancora una volta che fra i delitti elencati non vi è cenno a quelli ambientali.

3. Limitazione alla deroga e proroga speciale per i delitti aggravati dall'art. 416-bis.1 cod. pen., ossia aggravati dall'agevolazione di una organizzazione mafiosa o per l'uso del metodo mafioso, per i quali il legislatore si premura di fissare un termine massimo per le proroghe, prevedendo l'art. 344-bis co. 5 ultimo capoverso: *“Nondimeno, quando si procede per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416 bis.1, primo comma del codice penale, i periodi di proroga non possono superare complessivamente tre anni nel giudizio di appello e un anno e sei mesi nel giudizio di cassazione”*.



4 - La prospettazione di conseguenze applicative assurde e irrazionali: il caso dei delitti ambientali e dei delitti associativi connessi.

In questo scenario a dir poco confuso, contraddittorio e incomprensibile, diventa facile giocare di fantasia e prospettare una infinita casistica di situazioni assurde e irrazionali, con particolare riguardo, per quanto qui interessa, agli ecodelitti, al delitto di attività organizzate di rifiuti, al delitto associativo connesso e al parallelo trattamento dei reati contravvenzionali ambientali.

Vediamone alcune solo a titolo esemplificativo, ma ciascuno potrebbe esercitarsi a trovare situazioni processuali prive di senso.

a) Reato contravvenzionale ambientale punibile con una pena alternativa (arresto o ammenda) commesso dopo il primo gennaio 2020, per esempio il 2 gennaio 2020, giudicato in primo grado e con impugnazione proposta entro il 31 dicembre 2024, beneficia di termini di improcedibilità allungati fino a 4 anni e mezzo. Di fatto quindi una contravvenzione che nel regime previgente si sarebbe estinta per prescrizione il 2 gennaio 2025 (termine di quattro anni più uno per interruzione) potrebbe diventare improcedibile il 30 giugno 2029, ossia vedere dilatati i tempi per la pronuncia di condanna fino a nove anni e mezzo. In realtà poi ai sensi dell'art. 344-bis co. 3 cod.proc.pen. il termine si dilata ulteriormente di non meno di ulteriori novanta giorni (se la motivazione è contestuale) o di sei mesi se il termine per il deposito della sentenza è stabilito in novanta giorni.

b) Delitto associativo pluriaggravato, ma non dall'aggravante mafiosa che consentirebbe di applicare la deroga speciale, finalizzato a un vasto traffico di rifiuti, a sua volta aggravato con pena a effetto speciale; ossia reati sanzionabili con pene edittali anche superiori a dieci anni di reclusione. Il regime di prescrizione ordinario previgente consentirebbe tempi processuali molto dilatati:

- un termine di prescrizione di circa tredici anni per il reato associativo (si pensi alla associazione per delinquere con l'aggravante a effetto speciale di cui all'art. 452-*octies* cod. pen.);
- per il delitto fine di traffico di rifiuti l'essere ricompreso fra i reati di cui all'art. 51 co. 3-*bis* cod.proc.pen. avrebbe comportato, oltre al raddoppio del termine ordinario di prescrizione, anche l'interruzione della prescrizione secondo la regola particolare del decorso ex novo dei termini raddoppiati ex lege (combinato disposto dell'art. 157 co. 6 e 161 co. 2 cod. pen.).

Invece con la riforma sulla improcedibilità sono configurabili altri scenari in gran parte paradossali.

➤ Nelle stesse condizioni processuali del caso specificato per il reato contravvenzionale (commesso dopo il gennaio 2020 e impugnato prima del 31 dicembre 2024) quei delitti potrebbero essere dichiarati improcedibili non oltre 10 anni dalla commissione (sono infatti da sommare i 5 anni di durata del processo di primo grado per un fatto commesso immediatamente dopo il primo gennaio 2020 e con impugnazione prima del 31 dicembre 2024, con i 4 anni e mezzo per



l'improcedibilità nei successivi gradi e sei mesi per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 344-*bis* co. 3 cod.proc.pen.). Se poi la condanna di primo grado fosse intervenuta in un tempo molto ristretto (ben inferiore ai 5 anni intercorrenti tra il 1/1/2020 e il 31/12/2024), per l'evidenza della prova, magari a seguito di rito abbreviato, i tempi si restringerebbero ulteriormente a fronte di termini prescrizionali previgenti molto più allungati.

➤ Non solo. Potrebbe darsi che la condanna per fatti commessi dopo il primo gennaio 2020 sia già stata depositata e impugnata alla data di entrata in vigore della nuova legge e quindi dovrebbe individuarsi il termine di inizio per computare l'improcedibilità da tale data (art. 578 co. 5 cod.proc.pen.). In tal caso i termini per ottenere la sentenza di condanna definitiva si ridurrebbero al massimo a poco meno o poco più di cinque anni: fatto commesso dopo il 1 gennaio 2020 con sentenza depositata e impugnata prima del 19 ottobre 2021, a cui poi accedono termini di improcedibilità di due anni per l'appello e un anno per la cassazione e quindi un termine finale, per ottenere una pronuncia definitiva, individuabile nel 19 ottobre 2024 (a cui aggiungere sempre i termini stabiliti dall'art. 344-*bis* co. 3 cod.proc.pen.); ossia un tempo equivalente a quello stimato utile dal legislatore, secondo la disciplina previgente, per ottenere la condanna per un reato contravvenzionale oblabile e ciò a fronte e nonostante il risultato commendevole di una celere sentenza definitiva di primo grado per un grave delitto.

➤ Infine per i fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge e con impugnazione successiva al 31 dicembre 2024 i termini entro cui possa essere vanificato il procedimento, senza che sia intervenuta sentenza di condanna, è del tutto aleatorio e correlato a situazioni diverse, dipendenti da molteplici fattori: quali la capacità organizzativa dell'ufficio del tribunale giudicante (cancelleria efficiente ecc.), la capacità definitiva del giudice o anche da fattori del tutto imprevedibili (carenza di organico del tribunale, riassegnazione ad altro ruolo ecc.). Così che può darsi un processo di primo grado che, pur di limitata complessità, duri fino a dodici anni in primo grado per inefficienze del tribunale ed era magari già durato altri dodici anni nella fase delle indagini e dell'udienza preliminare (termini di prescrizione raddoppiati ex 157 cod. pen. e con interruzione e decorso ex novo dal decreto che dispone il giudizio per il traffico di rifiuti ex art. 161 co. 2 cod.pen.) e poi venga definito tempestivamente con condanna entro i termini nei successivi gradi di impugnazione. Per contro un processo per lo stesso titolo di reato, ma di eccezionale complessità (per numero di imputati, di episodi contestati, di fatti complessi e gravi ecc.), definito



con condanna in breve tempo in primo grado, grazie all'efficienza del giudice e degli uffici di cancelleria, potrebbe finire nel nulla se i termini di improcedibilità non venissero rispettati nei gradi successivi, tenendo conto anche della modesta deroga temporale per la complessità. Quindi lo stesso reato, ma di diversa gravità, potrebbe arrivare a condanna (o ad assoluzione) dopo venticinque anni dalla sua commissione per il caso meno grave in concreto oppure finire nel nulla in cinque o sei anni dalla sua commissione per il caso più grave (abbreviati per reati complessi con detenuti, poi dichiarati improcedibili nei successivi gradi).¹⁰

Come si vede quindi se i delitti associativi e ambientali fossero stati commessi prima dell'entrata in vigore della legge i termini ordinari della prescrizione avrebbero reso certo e prevedibile il termine per giungere a una sentenza di condanna o assoluzione definitiva, in perfetta coerenza con la particolare complessità e difficoltà della materia da trattare e soprattutto assicurando un pari trattamento a tutti i casi ad essa riconducibili. Il risultato di questa caduta di attenzione del legislatore verso i delitti ambientali potrebbe avere un incredibile effetto criminogeno, correlato al calcolo del criminale di professione sui rischi di condanna definitiva a cui incorrerebbe se commettesse quella tipologia di delitto, rispetto a rischi ormai analoghi per una contravvenzione oblabile. I delitti di cui si parla non vengono commessi dal balordo, dal soggetto che agisce d'impeto o per occasionale calcolo di lucro, ma dal criminale professionale che pianifica a tavolino i rischi, i vantaggi e il profitto e che sarà invogliato paradossalmente ad allestire un traffico ben organizzato di rifiuti, anche in forma associata, e molto redditizio, piuttosto che violare occasionalmente le prescrizioni dell'autorizzazione ambientale di cui è in possesso.

Si aggiunga infine, ma sarà la effettiva applicazione della disciplina a verificarlo, che il rischio di condanna per l'evidenza della prova non sarà motivo per accedere a riti alternativi o ragione di deterrenza per cessare nella condotta criminosa, poiché anche a fronte della elevata probabilità di essere condannati in primo grado, il sistema ora offre notevoli opportunità per conseguire una pronuncia di improcedibilità, difendendosi dal processo nei gradi successivi di impugnazione, dilatandone i tempi con tattiche dilatorie, o confidando nelle inefficienze

¹⁰ In termini generali sulle irrazionalità del sistema e le sue possibili patologie costituzionali si veda SPANGHER, *L'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione*, in *giustiziainsieme.it*, 2/22; SPANGHER, *Art. 344 bis c.p.p.: questioni di incostituzionalità e criticità applicative*, in *giustiziainsieme.it*, 12/2021.



organizzative delle corti superiori, soprattutto di quelle d'appello, molte delle quali versano in stato comatoso.

Dagli esempi esposti se ne trae in conclusione l'impressione di un sistema processuale del tutto squilibrato e per certi versi ipocrita, in cui da una parte si accetta l'eventualità che la celebrazione del processo di primo grado per crimini contro l'ambiente possa durare anche molti anni, con investimento di enormi energie e risorse per veder affermata la pretesa punitiva statutale e dall'altra si prevede che quello stesso processo possa cader nel nulla nei gradi successivi di giudizio per il mancato rispetto di stringenti termini perentori, come se essi assurgessero a una sorta di risolutorio istituto deflattivo per la celere definizione delle pendenze, pur in assenza di una complessiva riforma semplificatoria e razionalizzatrice delle impugnazioni.